



Città di
Reggio Calabria



entro il **18**
giugno
2018

IMU TASI

Pagamento IMU e TASI 2018

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Settore Tributi e Appalti
Ce.Dir - Via S.Anna Il Tr. - Torre 4, 2° piano
www.reggiocal.it

HERMES SERVIZI METROPOLITANI S.R.L.
Via Sbarre Inferiori n° 304/A
89129 Reggio Calabria | Tel 0965/631911
www.hermesrc.it

OGGETTO

Possesso di immobili siti nel territorio del Comune. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenza. Il tributo non è dovuto se, su base annua, è inferiore a dodici Euro.

CHI DEVE PAGARE

Proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati; Titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati; concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria

BASE IMPONIBILE

La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori.

160	immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10
140	immobili in cat. B – C3 – C4 – C5
80	immobili in cat. D5 e A10 65
65	immobili in cat. D escluso D5
55	immobili in cat. C1

Si evidenzia che sono soggetti al pagamento dell'IMU anche i terreni inseriti nella Zona omogenea "C", "D", "F" del Piano Regolatore Generale, in quanto, per effetto dell'art. 65 comma 2 bis della legge regionale 19/2002, come modificato in ultimo dall'art. 4 della LR n. 21 del 30/6/2017, ai comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27 quater (adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 29/12/2017), quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a) (decadenza di parte delle previsioni urbanistiche dei PRG, n.d.r.), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG).

Per tutte le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, per come fissato con delibera di Giunta Comunale n.150/2012. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%. Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicato-re pari a 135. Per i fabbricati collabenti accatastati in cat. F/2 sono assoggettati all'imposta sull'area di sedime per la possibilità di realizzare un immobile in area prevista come edificabile dallo strumento urbanistico. Come per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

ALIQUOTE

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1 A/8 A/9)	3,5 per mille
Aliquota ordinaria, con base imponibile è ridotta al 50%, per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo a favore di parenti entro il 1° in linea retta a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	10,6 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (l'imposta, applicando l'aliquota, è ridotta al 75%)	10,6 per mille (di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (In questa fattispecie si applica anche la TASI con aliquota all'uno per mille. Il 10% dell'importo è a carico dell'affittuario - con esclusione del pagamento se l'immobile affittato costituisce abitazione principale - ed il 90% a carico del locatore).	7,5 per mille

DETRAZIONI

Riconosciuta a favore di: unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP.

TERMINI DI PAGAMENTO

ACCONTO del 50% entro il 18/06/2018

SALDO entro il 17/12/2018

Salva la possibilità del versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F/24, indicando i seguenti codici:

3912	abitazione principale e relative pertinenze
3913	fabbricati rurali ad uso strumentale
3914	terreni
3916	aree fabbricabili
3918	altri fabbricati
3925	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato)

Nel rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014), la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

OGGETTO

La Tasi è un tributo destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, i cui presupposti di applicazione sono il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il tributo non è dovuto se, su base annua, è uguale o inferiore a cinque euro.

CHI DEVE PAGARE

Possessore e utilizzatore di immobili e fabbricati, escluse le unità immobiliare destinate ad abitazione principale - ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro).

CHI DEVE PAGARE

La base imponibile TASI per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- Immobili in cat. A, C2, C6, C7 (escluso A10)	160
- Immobili in cat. B, C3, C4, C5	140
- Immobili in cat. D5 e A10	80
- Immobili in cat. D (escluso D5)	65
- Immobili in cat. C1	55

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%.

2018



TASI

ALIQUOTE

- Abitazione principale e relative pertinenze: solo categorie catastali A1, A8 e A9	2,5 per mille
- Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
- Fabbricati merce	2,5 per mille
- Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (In questa fattispecie il 10% dell'importo è a carico dell'affittuario - con esclusione del pagamento se l'immobile affittato costituisce abitazione principale – ed il 90% a carico del locatore).	1 per mille

TERMINI DI PAGAMENTO

ACCONTO del 50% entro il 18/06/2018

SALDO entro il 17/12/2018

Salva la possibilità del versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta può essere versata tramite l'utilizzo di:

- Bollettino di c/c postale sul conto n. 1017381649 intestato a "Pagamento TASI", codice Comune H224 con causale "PAGAMENTO TASI - Acconto/Saldo Anno 2018"
- Modello F24, codice Comune H224, utilizzando i seguenti codici tributo:

3958	abitazione principale e relative pertinenze
3959	fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	aree fabbricabili
3961	altri fabbricati
3962	interessi
3963	sanzioni